

# RAPPRESENTANZA DEL MINORE: TUTTORE E CURATORE

Ordine Regionale ASSISTENTI SOCIALI  
Avv. ti Giuseppina Menicucci e Marco Grazioli  
settembre 2012

# IL TUTORE

**Il tutore, come si evince dal testo degli artt. 343 e ss. del C.Civile, è la persona – nominata dal Giudice Tutelare in tutti quei casi in cui entrambi i genitori siano morti o per altre cause non possano esercitare la potestà dei genitori – chiamata ad avere cura della persona del minore, a rappresentarlo in tutti gli atti civili e ad amministrarne i beni.**

La natura di tale funzione, testé rappresentata, rende il ruolo del tutore certamente rilevante in ogni procedimento in cui i genitori possano essere sospesi, limitati o decaduti dalla potestà sui loro figli minori.

La legge 184/83 e successive modifiche, infatti, prevede:

**Art 10, comma 3** → *“Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul minore e la nomina di un tutore provvisorio”*

**Art 19:** *“Durante lo stato di adottabilità é sospeso l'esercizio della potestà dei genitori. Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.”*

# IL CURATORE SPECIALE

E' il soggetto che compie uno o più atti specifici (*curator ad acta*) in sostituzione e nell'interesse del minore in caso in cui non possono essere compiuti dai genitori, o dagli esercenti la potestà, per un conflitto di interessi sorto tra questi soggetti ed il minore stesso

## IN ALTRI TERMINI

E' colui che rappresenta e si sostituisce al minore nel processo in contraddittorio con i genitori (*curator ad processum*).

La legge prevede la nomina del curatore speciale in diverse ipotesi:

- **Art 320, comma 6, c.c. “Rappresentanza e amministrazione”**: Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potestà, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, **il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale**. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potestà, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore.”
- **Art 244, comma 4, c.c. “Termini dell'azione di disconoscimento”**: L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di età inferiore.

**Il tema del curatore speciale è tornato di stretta attualità con l'entrata in vigore (1 luglio 2007) delle disposizioni processuali della LEGGE 149/2001 la quale ha istituito la difesa tecnica del minore e di tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti “*de potestate*” ed in quelli per la dichiarazione di adottabilità.**

**La nuova disciplina legislativa (149/01) è espressione dei principi contenuti nelle Convenzioni Internazionali – Convenzione di New York 1989 e Convenzione di Strasburgo 1996- le quali sanciscono che il minore deve considerarsi: soggetto di diritto autonomo, portatore di istanze personali a cui deve essere data voce.**

Convenzione di Strasburgo del 25.01.1996 (art 9)  
esecutiva in Italia con Legge 77/2003:

*“Nelle procedure riguardanti i fanciulli allorché secondo la legge interna, i titolari della responsabilità parentale siano privati della facoltà di rappresentare il fanciullo a causa di un conflitto di interessi con lui, l’A.G. ha il potere di nominare un rappresentante speciale. Le parti esaminano la possibilità di prevedere che, nelle procedure riguardanti i fanciulli, l’A.G. abbia il potere di nominare un rappresentante diverso per il fanciullo e nei casi appropriati un avvocato”*



**L'art 111 della Costituzione Italiana,  
riformato con legge costituzionale n 2/99,  
detta il principio secondo il quale la giustizia si  
attuа con:**

- **giusto processo;**
- **contraddittorio tra le parti in condizione di  
parità;**
- **giudice terzo ed imparziale;**
- **celerità del procedimento in senso lato.**

**Il legislatore Italiano, in applicazione della Convenzione di Strasburgo 1996, ha previsto l'assistenza legale – come difesa tecnica- del minore dinanzi il Tribunale per i Minorenni con la promulgazione della Legge 149/01:**

- **nei proced. di controllo della potestà genitoriale  
Art 37 L 149/01 (che si aggiunge all'art. 336 u.c. c.c.)**
- **nelle procedure di adottabilità  
Art 10 L 149/01 (che ha modificato l'art 10 L. 184/83)**

**Occorre rilevare, come in passato relativamente ai procedimenti de potestate, anche la Corte Costituzionale, nella nota pronuncia 1/2002 si era espressa nel senso della necessità della nomina del curatore speciale.**

# NOMINA DEL CURATORE

**Viene nominato d'ufficio dal Tribunale, oppure su richiesta del PMM qualora sia ravvisabile un conflitto d'interessi tra il minore ed i genitori o chi ne esercita la potestà.**

**Il curatore potrà costituirsi personalmente in giudizio, così come previsto dalla Convenzione di Strasburgo 1996, ratificata in Italia con legge 77/03**

# VOLONTÀ DEL CURATORE

**Il curatore non si deve limitare a rappresentare la volontà del minore ed a sostituirsi a lui nel processo, ma ha l'obbligo giuridico di esprimere volontà, la quale deve essere guidata esclusivamente dal fine di perseguire l'interesse superiore del minore.**

*Es. nella prassi può accadere che il curatore dopo aver espresso la volontà del minore, debba chiedere al Tribunale provvedimenti contrastanti con le aspirazioni del ragazzo.*

**Il curatore non si sostituisce *tout court* al minore, ma si sostituisce alla coscienza dello stesso, valutando le fonti del pregiudizio subito dal suo assistito e chiedendo all'autorità competente i provvedimenti più idonei per lo stesso.**

# COMPITI DEL CURATORE

**Possono essere desunti dall'art 10 della Convenzione di Strasburgo del 1996:**

*Nei procedimenti dinanzi ad un'autorità giudiziaria riguardanti un minore, il rappresentante deve, a meno che non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore:*

- a) fornire al minore ogni informazione pertinente, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente;*
- b) fornire al minore, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente, spiegazioni relative alle eventuali conseguenze che l'opinione del minore comporterebbe nella pratica, e alle eventuali conseguenze di qualunque azione del rappresentante;*
- c) rendersi edotto dell'opinione del minore e portarla a conoscenza dell'autorità giudiziaria.*

*2. Le Parti esaminano la possibilità di estendere le disposizioni del paragrafo 1 ai detentori delle responsabilità genitoriali.*

**(continua)**

**Quindi in presenza di minore dotato di capacità di discernimento deve:**

- **incontrarlo**
- **parlare con lo stesso**
- **fornirgli le informazioni utili a comprendere il procedimento che lo riguarda**
- **spiegare le conseguenze del procedimento in corso**

**Quando il curatore non ha la possibilità di incontrare il minore e quindi non ha strumenti per rappresentare in Tribunale la volontà dello stesso, dovrà formarsi un proprio convincimento sulla base delle risultanze istruttorie presenti nel fascicolo del procedimento.**